

DECRETO PRESIDENZIALE - N. 59-DP del 23/07/2024 - Allegato Utente 1 (A01)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE  
INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA  
SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE  
FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA.**

**TRA**

**L'Università degli Studi di Milano-Bicocca**, con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale e partita IVA 12621570154, rappresentata dalla Rettore, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, d'ora in poi denominata "**Università**";

**E**

**La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori**, con sede legale in Milano, via Giacomo Venezian, 1, cap. 20133, codice fiscale 80018230153 e partita 04376350155, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante, Dott. Gustavo Galmozzi di seguito indicata come Ente Ospitante;

**VISTI**

- l'art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 prevede la possibilità, per le Università, di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che

modificano la direttiva 93/16/CEE”, così come modificato dalla legge 23 dicembre

2005 n. 266;

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l'articolo 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università”;

- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;

- il D. Lgs. 31/07/2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

- la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione di Radiodiagnostica, del 20.02.2024, con la quale è stato approvato un periodo di fuori rete formativa, dal giorno 01.08.2024 al 25.01.2025, per la dott.ssa Lisa Corradini, da svolgere presso l'Ente ospitante, esprimendo contestualmente parere positivo per la stipula della presente convenzione;

- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, del 12.03.2024, con la quale è stata approvata la stipula della presente convenzione;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano –

Bicocca del 27.09.2023, con la quale è stato approvato un testo di convenzione *standard* per le convenzioni per lo svolgimento di attività didattiche integrative ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori delle reti formative delle scuole di specializzazione.

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 – Oggetto**

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere il medico specialista in formazione, dott.ssa Lisa Corradini, ... presso la s.s. Radiologia Senologica, per lo svolgimento di attività didattiche integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica

**Art. 3 – Durata dell'attività formativa**

L'attività formativa della dott.ssa Lisa Corradini inizierà il 01.08.2024 e terminerà il 25.01.2025, fermo restando in ogni caso la sottoscrizione del presente accordo da parte di entrambe le parti.

**Art. 4 – Strutture**

L'Ente Ospitante rende disponibili i servizi logistici e il personale facente capo alla struttura indicata all'articolo 2 per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione. Il medico in formazione specialistica frequenterà la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'articolo 40 del D. Lgs. n. 368/1999, affinché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

#### **Art. 5 - Programma formativo**

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore dell'Unità operativa di destinazione, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

#### **Art. 6 – Attività**

La partecipazione alle attività svolte presso le strutture sanitarie sarà finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione, nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando e ne rappresenterà parte integrante; la frequenza non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Ente ospitante.

#### **Art. 7 – Tutore**

L'attività didattica integrativa si svolgerà sotto la Responsabilità e la guida del Direttore della s.s. Radiologia Senologica, Dott. Gianfranco Scaperrotta, individuato come tutore dall'Ente ospitante.

L'accertamento della regolare partecipazione del medico specialista in formazione alle attività formative sarà affidata al tutore, il quale provvederà a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 8 – Coperture Assicurative**

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 41 D. Lgs. 368/1999 e s.m.i. l'Ente ospitante provvede,

con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. La predetta copertura non si estende, tuttavia, alle ipotesi di responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

#### **Art. 9 – Sorveglianza Sanitaria**

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'Ente ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente ospitante stesso.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'Ente ospitante è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente dell'Ente ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.

Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico specialista in formazione esibisca all'ufficio tutela salute della Direzione Medica dell'Ente ospitante il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

Qualora i soggetti destinatari della presente convenzione dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020 e s.m.i., le parti attueranno quanto previsto dal decreto stesso in materia di radioprotezione e in particolare:

- L'Azienda provvederà a fornire all'Esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020" e s.m.i." e alla conseguente classificazione di radioprotezione e definizione dei vincoli di dose;
- nel caso in cui gli specializzandi siano classificati come "Esposti", l'Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 "e s.m.i." e a trasmettere all'Azienda il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 del d.lgs. n. 101/2020 "e s.m.i." prima dell'inizio delle attività esponenti a rischio e in seguito con periodicità definita dal medico autorizzato.
- Nel caso in cui gli specializzandi siano classificati "Esposti", l'Azienda provvederà per tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza non superiore a sei mesi le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione. L'indirizzo e-mail a cui inviare le dosi è il seguente: [radioprotezione@unimib.it](mailto:radioprotezione@unimib.it)

Ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020 2 e s.m.i.", l'Azienda provvederà, all'informazione e alla formazione specifica dei destinatari della presente convenzione prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020 "e s.m.i.", a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.

#### **Art. 10 - Radioprotezione**

Ai sensi e per l'effetto del D.lgs. 31.07.2020 n. 101 "e s.m.i." l'Università, in qualità di datore di lavoro, avvalendosi del supporto dell'Esperto di Radioprotezione e del Medico Autorizzato:

- assicura la tutela della salute dei lavoratori esterni (docenti, personale tecnico amministrativo, studenti e specializzandi) dai rischi da radiazioni ionizzanti presenti presso le strutture dell'ASST (o Ente Ospitante), individuata come esercente una o più zone classificate;
- rende edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'articolo 111 del D.lgs. 101/2020 "e s.m.i.";
- provvede affinché vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali dosimetriche;
- provvede affinché i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 134 e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento sanitario personale di cui all'articolo 140 del D.lgs. 101/2020 "e s.m.i."

L'Università, in coordinamento con l'esercente della zona classificata, previa acquisizione di tutte le informazioni necessarie fornite dallo stesso:

- provvede alla valutazione preventiva che identifica la natura e l'entità del rischio radiologico per i lavoratori esposti avvalendosi dell'esperto di radioprotezione;
- provvede affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133 e informa i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;
- acquisisce dall'esercente delle zone classificate informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti esistenti nella zona classificata in cui il lavoratore esterno è destinato a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione alla attività da svolgere;
- coopera con l'esercente della zona classificata all'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni, scambiando con lo stesso le informazioni necessarie anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attività complessiva.

L'Università e l'esercente la zona protetta, in cooperazione e ognuno per gli aspetti di propria competenza sono tenuti a:

- assicurano il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di cui all'articolo 146 del D.lgs. 101/2020 "e s.m.i.";
- definiscono il vincolo di dose da adottare in relazione alle attività che dovranno svolgere i lavoratori esterni.

L'esercente la zona classificata presso il quale svolgono l'attività i lavoratori esterni come sopra individuati:

- si accerta, anche tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera i), che il lavoratore esterno, prima di effettuare la prestazione nella zona classificata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;
- verifica che il lavoratore esterno abbia ricevuto o comunque riceva, oltre all'informazione e alla formazione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera e), una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata e si assicura che tali previsioni siano realizzate;
- fornisce specifiche informazioni e garantisce una formazione in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività nonché istruzioni di lavoro adeguate all'entità del rischio radiologico;
- si assicura che il lavoratore esterno sia dotato e utilizzi i dispositivi di protezione individuale, ove necessari;
- fornisce al lavoratore esterno i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione, al loro utilizzo e garantisce la sorveglianza ambientale eventualmente necessaria;
- cura il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi di radioprotezione e dei limiti di dose di cui all'art. 146;

- adotta le misure necessarie affinché, a cura dell'esperto di radioprotezione, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i lavoratori di categoria A e trasmesse al datore di lavoro del lavoratore esterno di categoria B;
- verifica, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, che la classificazione di radioprotezione del lavoratore esterno sia appropriata in relazione alle dosi che lo stesso può ricevere;
- integra il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Agli adempimenti di cui sopra provvedono gli Esperti di Radioprotezione dei rispettivi enti, che ne cureranno la definizione e l'attuazione ed informeranno il datore di lavoro e l'esercente della zona classificata.

L'indirizzo e-mail al quale inviare le dosi è il seguente: [radioprotezione@unimib.it](mailto:radioprotezione@unimib.it)

Per l'Ente ospitante: [anna.brusa@istitutotumori.mi.it](mailto:anna.brusa@istitutotumori.mi.it)

#### **Art. 11 (Trattamento dati personali)**

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana rilevanti rispetto all'attività oggetto della presente convenzione.

3. In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

4. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

5. l'Ente Ospitante, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'art. 2- quaterdecies del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, il medico in formazione specialistica che svolgerà l'attività ai sensi della presente convenzione. Le rispettive informative sul trattamento dei dati personali possono essere reperite ai seguenti link <https://www.unimib.it/privacy>

Per l'Ente ospitante al seguente link: <https://www.istitutotumori.mi.it/privacy>

#### **Art. 12 – Mensa e uniformi**

L'Ente ospitante assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

#### **Art. 13 – Doveri del medico in formazione**

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3,4,10,11,12 e 14.

Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 14 – Durata della convenzione**

La presente convenzione produce effetti dal 01.08.2024 al 25.01.2025,

corrispondenti al periodo di formazione della Dott.ssa Lisa Corradini presso la s.s. Radiologia Senologica per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione dell'Università.

La presente convenzione potrà essere rinnovata con scambio di lettera tra le parti da trasmettere tramite PEC.

#### **Art. 15 - Imposta di bollo e registrazione**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università dell'Ente ospitante, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

#### **Art. 16 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

per Università degli Studi di Milano – Bicocca

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Per La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Gustavo Galmozzi

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.